

Il ruolo delle seconde Camere in Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan e Afghanistan tra esigenze di rappresentanza territoriale e Islam[1].

Pier Luigi Petrillo[2]*
(10/07/2006)

Quando Dio ci amava
ci donò l'*Amu Darja*.
Quando smise di amarci
ci mandò gli ingegneri russi[3].

Sommario: 1. *Sulle ragioni di una ricerca in divenire e il metodo seguito* - 2. *Il Senato "presidenziale" del Kazakhstan* - 2.1. Il funzionamento del Senato alla luce della Costituzione del 1995 - 3. *Il Senato "scolorito" del Tajikistan* - 3.1. Il funzionamento del Senato alla luce della Costituzione del 2000 - 4. *Il Senato "a motore spento" dell'Uzbekistan* - 4.1. Il funzionamento del Senato alla luce della Costituzione del 2002 - 5. *Il Senato "manifesto" dell'Afghanistan* - 5.1. Il funzionamento del Senato alla luce della Costituzione del 2004 - 6. *Conclusioni: le seconde Camere tra rappresentanza territoriale ed Islam.*

1. La caduta dell'Unione Sovietica, agli inizi degli anni '90, ha segnato profondamente lo sviluppo delle Repubbliche dell'Asia centrale che hanno dichiarato la propria indipendenza immediatamente dopo il fallimento del colpo di Stato moscovita nel 1991.

Da allora al 1996 sono state promulgate nuove Costituzioni, elaborate da Assemblee *ad hoc* e ratificate con *referendum* popolari. Tutte si ispirano alle democrazie liberali, affermando il valore della competizione in campo economico e del pluralismo in campo politico[4]. Sono ampi i cataloghi dei diritti e delle libertà riconosciute a tutti i cittadini e, spesso, a tutti gli individui; al corpo elettorale è attribuita la sovranità che si manifesta in occasione di "libere" e periodiche elezioni; la separazione tra i poteri è concepita come regola base per lo sviluppo democratico del paese e delle sue istituzioni[5].

Le forme di governo che esse introducono sono formalmente simili a quella presidenziale statunitense o alla semipresidenziale francese: in entrambi i casi il ruolo riconosciuto ai Parlamenti è significativo soprattutto per l'esercizio di funzioni di controllo dell'esecutivo.

Le diversità territoriali (etniche e linguistiche ma anche economiche) trovano nell'assetto "semi-federale" dello Stato una garanzia essenziale: sono riconosciute le autonomie locali e, spesso, le Province o le Regioni autonome hanno propri rappresentanti a livello nazionale, in appositi Senati.

Traspare, in tutti questi testi costituzionali, l'ansia di dimostrare il consapevole superamento del modello sovietico e la piena condivisione dello Stato di Diritto.

Analizzando il solo dato scritto si potrebbe, quindi, sostenere l'avvenuta democratizzazione di queste realtà: non può, però, ignorarsi come l'adozione di tali Costituzioni "liberali" si cali in <situazioni nettamente sfavorevoli all'affermarsi dei diritti e delle loro garanzie e alla instaurazione di una libera dialettica tra le forze politiche>[6]. In questi contesti, lo si metterà in luce, <si percepisce con evidenza l'impatto negativo di una cultura tradizionalmente favorevole a forme autoritarie> cosicché <è di scarso interesse prendere in considerazione la disciplina della forma di governo ... [e] non ha molto senso porsi il problema della tutela dei diritti>, data la natura personalistica e autoritaria di questi sistemi di governo[7].

E' con una tale premessa che analizzeremo gli ordinamenti dell'area centro asiatica, abbandonando la modellistica costruita con riferimento alle democrazie consolidate, cercando, al più, possibili punti di contatto e, quindi, di comparazione all'interno dell'area[8].

In questo lavoro ci limiteremo a studiare un aspetto che potrebbe essere considerato secondario in un contesto così definito, ma che suscita, nel dibattito internazionale, grande interesse: ovvero il ruolo delle seconde Camere.

Solo in alcuni Stati dell'Asia centrale, esistono seconde Camere. Così in Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan dove le seconde Camere sono state istituite (anche di recente) con una duplice (formale) funzione di bilanciamento dei poteri dell'esecutivo e di rappresentanza delle autonomie territoriali. In queste *democrazie in divenire* i Parlamenti dovrebbero svolgere il ruolo di custodi dell'antica sapienza dei simboli e della tradizione^[9], essendo i naturali interlocutori della domanda di democrazia espressa dalle rispettive società. Tale domanda si concentra, per le ragioni che vedremo, soprattutto nelle seconde Camere, rappresentative di entità sub statali e di contesti etnico-culturali molteplici, espressioni del pluralismo sociale. Da qui l'interesse per il nostro studio.

Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan sono paesi dalla storia antica, crocevia, da sempre, di importanti commerci e luoghi di confronto di culture differenti. Per questo si è ritenuto opportuno procedere, nell'analisi, paese per paese, richiamando, in modo molto sintetico, elementi di storia costituzionale di ciascuno, per poi, in sede di conclusione, procedere ad una comparazione.

2.1 Il moderno **Kazakistan** nasce formalmente, come Repubblica, nel 1860. Terra di nomadi e mongoli, il Kazakistan già nel 15° secolo è un misto di diverse tribù ed etnie, suddivise da labili confini in tre grandi Regioni, ognuna delle quali rappresentata in un Consiglio centrale, convocato in rare occasioni per discutere di questioni di importanza collettiva. All'inizio del 18° secolo le tre principali famiglie kazake siglano accordi di protezione con l'impero russo, divenendone, di fatto, una colonia. Nel 1840 sono incorporate all'impero e, vent'anni dopo, unificate sotto un'unica Repubblica. Uno dei centri principali del "grande gioco" tra Russia e Gran Bretagna^[10], il Kazakistan, dopo la rivoluzione leninista, entra a far parte dell'URSS. Con la politica della "*glasnost*" voluta da Gorbaciov, nell'ottobre 1990, il Kazakistan è proclamato <Repubblica sovrana all'interno dell'Unione Sovietica>; nell'agosto del 1991, qualche giorno dopo il tentato colpo di Stato nella capitale russa, Nursultan Nazarbayev, attuale Presidente kazako, già segretario del locale partito comunista, prende il potere e dichiara, il 16 dicembre 1991, l'indipendenza del paese.

La prima Costituzione, datata 1993, definisce una forma di governo basata sul modello britannico, con un primo ministro eletto direttamente dal popolo, e un Parlamento (il *Kenges*) composto da una sola Camera con 350 deputati.

Dopo molteplici scontri tra la popolazione ed il regime, nel maggio 1995 il presidente Nazarbayev convoca un Consiglio di esperti con il compito di riscrivere la Costituzione. Nell'agosto dello stesso anno, con *referendum* popolare (particolarmente contestato dai partiti dell'opposizione, dichiarati, successivamente, illegali), è ratificata la nuova Costituzione (con il 90% di voti favorevoli).

La Costituzione del 1995 - che definisce la lingua kazaka come <lingua di Stato> e quella russa come <lingua ufficiale> (art. 7) - istituisce una forma di governo iper-presidenziale (art. 2), concentrando i tre poteri tradizionali nelle mani del solo Presidente della Repubblica. Questo, infatti, controlla e dirige tutti gli altri organi costituzionali. Eletto direttamente dal corpo elettorale, egli nomina e revoca il Primo Ministro (il quale deve avere la fiducia delle Camere) e può chiedere al Parlamento - come si dirà - la delega ad esercitare la funzione legislativa per un anno (rinnovabile con una deliberazione a maggioranza semplice): peraltro si osservi che, qualora il Parlamento si rifiuti di delegare i poteri legislativi al Presidente, quest'ultimo può scioglierlo, come pure è avvenuto nel 1996, ritenendolo in conflitto ... con se stesso. Non stupisce, allora, la rielezione di Nazarbayev, nel 1999, per altri sette anni, con il 98% dei consensi.

Le elezioni parlamentari, svoltesi nel settembre del 2004 per la Camera politica e nei primi giorni di dicembre del 2004 per il Senato, hanno decretato la netta vittoria del partito dello stesso Presidente (l'*Otan*) che ha ottenuto tutti i 39 seggi del Senato e 70 seggi alla Camera (degli altri 7 seggi, 5 sono andati alla coalizione *Asar-Aist* guidata dalla figlia di Nazarbayev, e 2 ai partiti "autorizzati" di opposizione).

2.2 Il Kazakistan, pur essendo una Repubblica unitaria, riconosce particolari forme di autonomia alle 14 Province (*oblasts*), alle 2 principali città - Almaty (capitale kazaka fino al 1998) e Astana (attuale capitale kazaka) -, ed al territorio di Bavkonour. Ciò è evidente nella composizione del Senato. Questo, infatti, come dispone l'art. 50, c. 2, Cost., si compone di 39 membri di cui 32 eletti dai consigli delle 14 Province (*oblasts*) e dai 2 consigli municipali delle città autonome di Almaty e di Astana (2 senatori per ciascuna provincia o città), e 7 nominati dal Presidente della Repubblica tra persone di sua fiducia.

I 77 componenti della Camera bassa sono, invece, eletti direttamente dal corpo elettorale, con un sistema misto: 67

seggi sono attribuiti col sistema maggioritario a doppio turno (al primo è eletto chi, nel singolo collegio, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; altrimenti ha luogo ballottaggio tra i due più votati), 10 col sistema proporzionale e sbarramento al 7% (art. 50, c. 3, e art. 51, c. 5, Cost.).

I senatori durano in carica 6 anni, ma ogni tre anni si provvede alla rielezione della metà degli stessi. Il mandato dei deputati è di 5 anni e nessuno può essere contemporaneamente deputato e senatore.

Per essere eletti senatori, ex art. 51, c. 4, Cost., è necessario essere cittadini kazaki da almeno 5 anni; aver compiuto 30 anni di età; avere una elevata istruzione ed un lavoro stabile da almeno 5 anni; essere residente, da almeno 3 anni, senza interruzione, nella provincia o nella città in cui si è candidati. La validità dell'elezione dei senatori, ex art. 51, c. 5 Cost., dipende dalla partecipazione al voto di almeno il 50% degli aventi diritto.

La Costituzione -al pari di quanto avviene nei testi fondamentali degli altri paesi qui analizzati - garantisce l'indipendenza del mandato parlamentare, prevedendo che nessun membro del Parlamento sia perseguibile per i voti o le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni; ed, infatti, se un membro del Parlamento è accusato di un reato, l'autorità giudiziaria deve informare la Camera di appartenenza che può autorizzare il proseguo delle indagini; senza autorizzazione, nessun parlamentare può essere indagato o arrestato, salvo che sia colto in flagranza di reato, ovvero condannato, in ultimo grado, da una qualsiasi corte statale o provinciale (art. 52, c. 4 e 5, Cost.).

I senatori e i deputati hanno l'obbligo di partecipare alle sedute delle rispettive Assemblee; qualora, senza un buon motivo, siano assenti a tre riunioni consecutive, potranno essere condannati al pagamento di determinate multe stabilite dalla legge (art. 52 Cost.).

Secondo la Costituzione, all'inizio di ogni sessione, il Senato elegge, a maggioranza assoluta, su indicazione del Capo dello Stato, il Presidente dell'Assemblea, il quale può essere, in ogni momento, sfiduciato con il voto della maggioranza assoluta dei senatori (ex art. 58 Cost.).

I lavori del Senato sono disciplinati da un regolamento interno: la prima sessione di lavoro è convocata, entro 30 giorni dopo la proclamazione dei risultati, dal Presidente della Repubblica: in ogni caso, almeno una volta l'anno, è prevista la convocazione in via ordinaria dell'Assemblea (art. 59, c. 3, Cost. e art. 7 Reg. interno). Le sedute - aperte e chiuse nel nome del Presidente della Repubblica - sono pubbliche salvo che l'Assemblea disponga, a maggioranza, diversamente. Le deliberazioni sono, di regola, assunte a maggioranza assoluta (art. 61, c. 5, Cost.).

Il Senato, al pari della Camera, come si accennava, può essere sciolto dal Presidente della Repubblica qualora sia votata la sfiducia al Primo Ministro, ovvero abbia rifiutato, per due volte consecutive, di riconoscere la fiducia al Primo Ministro incaricato, ovvero in caso di conflitti tra gli altri organi costituzionali. Le Camere non possono, comunque, essere sciolte nel primo anno successivo ad uno scioglimento precedente; negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica; qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza o la legge marziale (art. 63 Cost.).

Già da questi primi elementi appare confermato l'iper-presidenzialismo che caratterizza la forma di governo (e quella di Stato ... autoritario) kazaka.

In questo contesto, alle due Camere è affidata formalmente *la funzione di revisione costituzionale e quella legislativa ordinaria* e la *funzione di controllo* dell'Esecutivo.

Molte di queste funzioni sono esercitate dalle due Camere in seduta comune. In particolare, ex art. 53 Cost., il Parlamento in seduta comune approva gli emendamenti alla Costituzione e le leggi costituzionali; approva il bilancio annuale dello Stato e le proposte governative di modifica; discute ed eventualmente riapprova una legge rinviata dal Presidente della Repubblica; delibera, a maggioranza dei 2/3, la delega del potere legislativo al Capo dello Stato; esprime o revoca la fiducia al Primo Ministro e al Governatore della Banca centrale; delibera lo stato di guerra e la pace, e l'uso delle Forze armate; ascolta la relazione annuale del Presidente del Consiglio costituzionale sullo stato della giustizia costituzionale.

L'*iniziativa legislativa* spetta a tutti i deputati, a tutti i senatori ed al governo, compreso il Presidente della Repubblica (art. 61, c. 1, Cost.). Quest'ultimo può determinare le priorità nei lavori delle Camere e dichiarare l'urgenza di alcuni disegni di legge che devono essere approvati entro 1 mese dalla loro presentazione; qualora non siano approvati, il Presidente della Repubblica può emanare un decreto legge che ne recepisce il contenuto, con efficacia fino all'entrata

in vigore della legge proposta (art. 61, c. 2, Cost.).

Di norma, ex art. 61, c. 4, Cost., un disegno di legge è discusso in primo luogo dalla Camera bassa. Se questa lo approva, è trasmesso al Senato dove è discusso entro 60 giorni. Se il Senato approva il provvedimento, in identico testo, a maggioranza assoluta, ovvero non ne termina la discussione entro i giorni determinati, il disegno di legge è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Se non lo approva, senza presentare emendamenti al testo, la Camera può riapprovarlo a maggioranza dei 2/3 e trasmetterlo nuovamente al Senato. Se quest'ultimo lo respinge nuovamente, il progetto di legge decade e non può più essere ripresentato. Se il Senato approva il testo con emendamenti, questi sono trasmessi alla Camera: se anche la Camera approva le modifiche proposte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso al Presidente per la promulgazione; se la Camera non approva gli emendamenti proposti, è istituita una Commissione congiunta Camera-Senato di conciliazione (art. 61, c. 5, Cost.). In ogni caso i disegni di legge che comportano nuove spese o nuove entrate possono essere approvati solo col parere positivo del governo (art. 61, c. 6, Cost.).

Se un disegno di legge presentato dal Governo non è approvato dalle Camere, il Primo Ministro può porre la "questione di sfiducia" sul testo: ove la sfiducia non ottenga la maggioranza assoluta dei voti, il disegno di legge si intende approvato. Il *Premier* può porre, però, in un anno solare, al massimo 2 "questioni di sfiducia" (art. 61, c. 7, Cost.).

Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge approvata dalle Camere e rinviarla alle stesse: in tal caso, se le Camere, in seduta comune, approvano nuovamente il provvedimento a maggioranza dei 2/3, egli deve promulgare entro 30 giorni.

Accanto alla funzione legislativa, il Senato elegge il *magistrato* (ex art. 55 Cost.) - sulla base delle proposte formulate dal Capo dello Stato - del Presidente della Corte suprema, del Presidente e di due componenti dell'Alto collegio di giustizia, del Procuratore generale e del Presidente del Comitato di sicurezza nazionale, dei singoli giudici della Corte Suprema. Spetta, anche al Senato, ex art. 57 Cost., il potere di eleggere 3 membri, per 5 anni, della Commissione di controllo sul bilancio della Repubblica; la metà dei componenti della Commissione medica che accerta la permanente incapacità del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 47, c. 1, Cost., poi deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di 3/4; la metà dei componenti delle Commissioni riunite delle due Camere per la soluzione dei conflitti legislativi.

Il Senato può, inoltre, a maggioranza semplice, ex art. 55 Cost., sciogliere i consigli provinciali e municipali in virtù di un generico "interesse nazionale".

Per quanto riguarda il *rapporto fiduciario* con il governo, come disposto dall'art. 59 Cost., il Parlamento in seduta comune può approvare, a maggioranza dei 2/3, una mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo, proposta da almeno 1/10 dei componenti di una delle due Camere (art. 53, n. 7, Cost.). Il governo si ritiene comunque sfiduciato qualora sia rigettato, sempre a maggioranza dei 2/3, il programma presentato annualmente al Parlamento in seduta comune (art. 53, n. 6, Cost.). Con lo stesso *quorum*, i senatori e i deputati possono appellarsi al Presidente della Repubblica perché rimuova dall'incarico un singolo Ministro, ritenendo le sue azioni contrarie alla legge. Ove il Presidente non concordi con tale richiesta, la Camera può chiedere, con la stessa maggioranza, al Capo dello Stato di motivare la sua scelta e, in secondo luogo, di procedere ugualmente alla sostituzione del Ministro accusato. Entro 6 mesi dalla richiesta, il Presidente vi provvede. Si comprende come più che un rapporto di fiducia, ciò che lega governo e Parlamento è un rapporto di non sfiducia.

Ex art. 47, c. 2, Cost., 1/3 dei componenti della Camera può chiedere che sia attivato il *procedimento di messa in stato d'accusa* del Presidente della Repubblica. Una volta attivato, spetta al Senato investigare sulle accuse e verificare la veridicità delle stesse. Se il Senato ritiene veritiere le accuse, delibera a maggioranza assoluta. Contestualmente si riunisce il Parlamento in seduta comune per deliberare, a maggioranza dei 3/4, sulla messa in stato d'accusa del Presidente. Successivamente, la Corte Suprema vaglia le accuse e, se le convalida, invia gli atti alla Corte costituzionale che instaura il processo. Tale procedimento, dal momento dell'avvio al processo, deve durare al massimo 2 mesi; oltre tale periodo, le accuse sono dichiarate decadute. Le accuse decadono ugualmente se una o entrambe le Camere sono sciolte (potere che spetta allo stesso Presidente della Repubblica ex art. 44 Cost.).

Il potere di *revisione costituzionale* è condiviso tra corpo elettorale, Presidente della Repubblica e Parlamento. Ex art. 91, c. 1, della Costituzione, spetta, in primo luogo, al Presidente della Repubblica proporre emendamenti o integrazioni alla Costituzione. Il Presidente può procedere in due modi: o indice un *referendum* popolare sulla sua proposta di

modifica costituzionale; oppure chiede al Parlamento, riunito in seduta comune, di discutere e approvare a maggioranza dei 3/4 tale proposta (art. 62, c. 3, Cost.). Il Parlamento in seduta comune può, inoltre, proporre alcune modifiche costituzionali, presentandole direttamente al Presidente della Repubblica. Se quest'ultimo non le appoggia, il Parlamento può approvarle ugualmente purchè deliberino a favore i 4/5 dei deputati ed i 4/5 dei senatori (non semplicemente i 4/5 del complesso). In tal caso il Presidente della Repubblica può indire un *referendum* popolare di tipo oppositivo nei confronti della modifica licenziata dal Parlamento che sarà valido solo se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Non possono, comunque, essere oggetto di revisione la natura di Stato unitario e repubblicano del Kazakistan, né la sua forma di governo (art. 91, c. 2, Cost.).

Sulla base del testo scritto, il Senato svolge, dunque, una triplice funzione: di partecipazione alla definizione ed al controllo dell'indirizzo politico (attraverso la fiducia al governo, la potestà legislativa, gli atti di sindacato ispettivo), di garanzia del sistema (partecipando alla elezione dei giudici delle Corti Costituzionale e suprema) e di rappresentanza delle entità territoriali. Ma il fatto che i suoi componenti siano eletti dai consigli provinciali, sulla base di una lista redatta dai rispettivi esecutivi, e che questi ultimi siano nominati dal Presidente della Repubblica, fa sì che il Senato kazako sia divenuto il principale sostenitore delle politiche del Presidente stesso.

3.1 Ottocento anni prima di Cristo, il territorio dell'attuale Repubblica del **Tajikistan**, è dominato dalla dinastia persiana dei Samanidi rimasta al potere fino al 999 a.C. . Fino alla conquista araba, alla fine dell'ottavo secolo dopo Cristo, il territorio tajiko è l'unico, nel centro dell'Asia, in cui si parla persiano. La guerra anglo-russa della seconda metà dell'800, pone il popolo tajika sotto l'influenza russa; tale influenza si trasforma in vera e propria dominazione dopo la rivoluzione bolscevica, quando, nel 1929, è costituito la Repubblica del Tajikistan quale stato federato dell'Unione socialista sovietica. Alla caduta dell'URSS, il 9 settembre 1991 il Parlamento tajiko proclama la sua indipendenza. Qualche mese dopo scoppia la guerra civile tra i conservatori (prevalentemente filo russi, i quali volevano instaurare una Repubblica democratica e laica sul modello occidentale) e il partito della rinascita islamica (Pri), un movimento in lotta per la instaurazione di una Repubblica islamica sulla base del modello saudita, che, nel 1995, costituisce, con altre forze anti-sovietiche, l'Unione tajika di opposizione (UTO)[11]. Dopo anni di guerra, nel 1997 il governo tajika (nelle mani dei conservatori) firma un accordo di pace con l'UTO in cui si prevede, tra l'altro, la registrazione - quale partito legittimo - del movimento stesso, e l'obbligo, per il Presidente Emomali Rahmonov, di formare il governo con almeno 1/3 di ministri scelti tra deputati dell'UTO. In questo contesto di apparente pacificazione, alla fine del 2000 ha avuto luogo un *referendum* di modifica della Costituzione (approvata nel 1994) volto ad istituire una seconda Camera, il Senato (*Majilisi Milliy*), rappresentativo delle diversità territoriali ed etniche. Fino al 2000, infatti, vi era un'unica Assemblea rappresentativa (*Majilisi Namoyanandagon*) composta di 63 membri eletti direttamente dal corpo elettorale. Le istanze provenienti dalle 3 Regioni di cui il Tajikistan si compone (due delle quali governate dai conservatori), e, soprattutto, dalla Regione autonoma del *Gorno Badakhshan* (dove prevale il movimento islamico), hanno spinto il Presidente della Repubblica a proporre una tale modifica.

Le ultime elezioni presidenziali si sono svolte nel novembre del 1999 ed hanno decretato la vittoria di Rahmonov con il 96% dei voti. Nel 2003, con un altro *referendum*, è stato abrogato, dal testo costituzionale, il divieto del terzo mandato consecutivo per il Capo dello Stato, con l'effetto di rendere eleggibile a vita l'attuale Presidente.

Le elezioni parlamentari hanno avuto luogo, da ultimo, nel marzo 2005, confermando la vittoria del partito popolare guidato da Rahmonov, che ha conquistato il 74,9% dei consensi. D'altronde, alcuni giorni prima delle elezioni, come denunciato dall'Osce, i leader dei due principali partiti di opposizione, sono stati imprigionati in quanto sospetti terroristi[12]. L'UTO, pur presente in Parlamento, è stato sottoposto a pesanti limitazioni, con l'effetto di riportare nelle piazze del paese la protesta sociale e religiosa.

La Costituzione del Tajikistan, al pari delle altre di questa area geografica, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di direzione della vita politica e di controllo verso gli altri organi costituzionali: è lui che definisce, ad esempio, i ritmi di lavoro del Parlamento in un contesto caratterizzato dall'obbligo di registrazione per i partiti politici, dalla dichiarazione di illegalità per tutti i partiti in contrasto con il partito popolare guidato dal Presidente Rahmonov (con l'eccezione dell'UTO), dal mancato rispetto di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione.

3.2 Il Senato tajika si compone di 33 membri di cui 25 eletti dai consigli regionali riuniti insieme ai consigli distrettuali e comunali, e 8 nominati dal Presidente della Repubblica.

Il mandato dei senatori dura cinque anni e può essere rinnovato senza limiti. Il Presidente della Repubblica può decidere, in qualunque momento, di nominarsi senatore ovvero di presiederlo. Per essere eletti senatori è necessario

essere cittadini del Tajikistan da almeno 5 anni, aver compiuto 25 anni; avere una elevata istruzione scolastica, ed essere residente nel comune o nella regione in cui si è eletti da almeno 5 anni.

I 63 deputati della Camera sono eletti a suffragio universale e diretto, ogni cinque anni, dieci giorni prima dell'elezione del Senato. Il sistema elettorale è misto: 22 sono eletti con sistema proporzionale "puro", e 41 con sistema maggioritario in identico numero di collegi.

All'inizio di ogni legislatura ciascuna Camera elegge, a maggioranza assoluta, con voto segreto, il proprio Presidente (art. 53 Cost.): questo nomina, ex art. 54 Cost., un primo vice presidente, un secondo vice presidente, i presidenti delle commissioni parlamentari. Almeno uno dei due vice presidenti deve essere senatore della Regione autonoma del *Gorno Badakhshan* (art. 53 Cost.).

Ciascuna Camera istituisce, al suo interno, commissioni permanenti e temporanee. Il Senato costituisce, in particolare, una commissione permanente sulle procedure e l'etica dei senatori, e cinque comitati di studio su economia e comunicazione; diritti costituzionali di cittadinanza e stato di diritto; agricoltura, lavoro, energia; sicurezza e salute sociale, politiche giovanili e femminili; rapporti con la Camera dei deputati, con i *media*, con la società civile e relazioni internazionali.

Subito dopo le elezioni (e comunque al massimo entro un mese), le Camere si riuniscono congiuntamente; la seduta è presieduta dal Presidente della Repubblica che espone, essendo anche capo del governo, il proprio programma politico. Altre sedute congiunte sono convocate su richiesta di 2/3 dei deputati e dei senatori (art. 50 Cost.).

La Costituzione della Repubblica del Tajikistan elenca, all'art. 49, una serie di compiti spettanti ad entrambe le Camere. Nel lungo elenco è possibile identificare una *funzione legislativa* (o piuttosto di ratifica legislativa) ed una *elettiva*. Manca completamente ogni riferimento alla funzione di controllo.

L'*iniziativa legislativa* spetta al Presidente della Repubblica, ad ogni deputato e senatore, ai giudici delle Corti supreme (compresa la Corte costituzionale), al consiglio della Regione del *Gorno Badakhshan* (art. 60 Cost.). Per entrare in vigore, un disegno di legge deve essere approvato a maggioranza assoluta da parte della Camera dei deputati (art. 61 Cost.); è richiesto il voto conforme, e a maggioranza assoluta, anche da parte del Senato, ma solo per i disegni di legge relativi a modificazione dell'assetto territoriale. Spetta alle Camere, ex art. 49 Cost., ratificare il piano di intervento socio economico, il bilancio ed ogni legge finanziaria, le proposte di creazione di nuovi ministeri presentate dal Presidente della Repubblica e i decreti con forza di legge da lui adottati.

Ogni legge così approvata, deve essere promulgata dal Capo dello Stato il quale può, entro 15 giorni, rinviare il testo alle Camere con motivazioni scritte. Se entrambe le Camere (a prescindere dal contenuto del disegno di legge) approvano nuovamente il provvedimento a maggioranza dei 2/3, il Presidente della Repubblica deve promulgare (art. 62 Cost.).

Le Camere *eleggono*, a maggioranza assoluta, su indicazione del Presidente della Repubblica, i ministri; i componenti della Commissione elettorale centrale; il Presidente della Banca Nazionale; i giudici della Corte costituzionali e quelli delle altre corti; il procuratore generale.

Il potere di *revisione costituzionale* è esercitato dal corpo elettorale mediante *referendum* (art. 98 Cost.). Il procedimento è, però, avviato su proposta del Presidente della Repubblica (art. 99 Cost.) ovvero di 2/3 dei deputati o dei senatori. Non sono comunque soggetti a revisione la forma repubblicana dello stato, l'integrità ed unità del territorio, i principi di Stato democratico, laico e di diritto (art. 100 Cost). Spetta, ex art. 49, numero 2, al Parlamento riunito in seduta comune il potere di interpretare la Costituzione e le leggi: a tal fine, il Parlamento può abrogare deliberazioni di entrambe le Camere (singolarmente assunte) se ritenute in contrasto con la Carta fondamentale.

Il Senato tajika, la cui istituzione è stata voluta soprattutto dal fronte islamico e posta come condizione per la conclusione degli accordi di pace, ha svolto, nel corso della prima legislatura, una effettiva funzione di rappresentanza delle molteplici istanze territoriali. A partire dalla seconda legislatura (marzo 2005) e con l'inasprimento dei rapporti tra conservatori e rivoluzionari islamici, esso è come scolorito, diventando un organo decorativo dell'ordinamento, convocato una volta l'anno per vidimare l'indirizzo politico del Presidente e del suo governo.

4.1 L'Uzbekistan è, da sempre, al centro della "via della Seta". Sono millenari i racconti che lo vedono protagonista: è a

Samarcanda che Alessandro Magno conosce e sposa Roxanna, nel 327 d.C.; è in queste terre che Genghis Khan prima (nel 1220) e Tamerlano (Timur) dopo (nei primi anni del 1300) fondano i propri imperi. La storia dell'Uzbekistan, tutt'ora il più popoloso paese tra gli Stati dell'Asia centrale, non si ferma nel 1865 con l'occupazione dello Zar di Russia e l'esilio dei *Khan* di Khiva e Bukhara. Sono gli anni del "grande gioco" e l'Uzbekistan è nuovamente al centro dei traffici commerciali (petrolio e gas naturale), conteso tra Russia e Gran Bretagna. Nel 1924, dopo la rivoluzione leninista, la Repubblica uzbeka è inglobata nell'Urss e comincia un veloce processo di riscrittura della storia patria, di cancellazione delle tradizioni religiose, di "russizzazione" delle locali comunità islamiche[13].

Caduto il regime sovietico, il 1 settembre 1991 l'Uzbekistan è divenuto indipendente. Lo storico segretario del locale partito comunista, Islam Karimov, in precedenza nominato dal *Soviet* supremo, è ora eletto direttamente dal corpo elettorale Presidente della Repubblica, nel dicembre 1991, con l'88% dei consensi. A distanza di un anno, Karimov promulga la nuova Costituzione, elaborata da una Assemblea *ad hoc* istituita, composta da rappresentanti delle 12 Province, della Repubblica autonoma di Karakalpakstan, e della capitale Tashkent. La Costituzione istituisce un Parlamento monocamerale i cui componenti sono eletti con suffragio universale e diretto, ogni cinque anni.

Nel 1995 Karimov è rieletto presidente con un *referendum* plebiscitario dall'esito tanto scontato quanto discusso; nel 2002, con un nuovo *referendum*, il popolo uzbeko conferma in carica, per altri sette anni, il Presidente uscente. Nello stesso anno, Karimov presenta una proposta (approvata a larga maggioranza) di modifica della Costituzione, volta ad istituire un Senato rappresentativo delle comunità territoriali.

Le ultime elezioni per la Camera, svoltesi nel dicembre 2004, hanno ribadito la vittoria dei due partiti del Presidente Karimov (il Fidokorlan e il PDPU), cui è andato l'80% dei seggi, mentre i restanti sono stati assegnati ai partiti di "opposizione" controllati dalla figlia maggiore del Presidente stesso.

A fronte di una Costituzione impostata su modelli di democrazie liberali, con interi capitoli dedicati alla tutela dei diritti e delle libertà individuali, l'Uzbekistan non è - così si legge nei rapporti dell'Osce e del Dipartimento degli Esteri degli Stati Uniti d'America, principale alleato militare - né una Repubblica né una democrazia[14]. Il Presidente Karimov (il cui ritratto è affisso in tutti i luoghi pubblici e per le strade della capitale), infatti, non solo controlla i mezzi di informazione e le società di gestione delle principali risorse naturali, ma esercita un significativo condizionamento nei confronti del Parlamento e dei consigli provinciali.

4.2 Il Senato, alla luce di quanto prevede la legge costituzionale per la riforma del Parlamento approvata, con *referendum*, il 27 gennaio 2002 ed entrata in vigore il 1 giugno 2004, si compone di 35 senatori di cui 6 eletti dal consiglio della Repubblica autonoma di Karakalpakstan, 12 eletti dai consigli delle 12 Province, 1 eletto dal consiglio del comune di Taskent, e 16 nominati dal Presidente della Repubblica. Tutti i senatori durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

La legge costituzionale del 2002 riconosce al Presidente della Repubblica il potere di convocare la seduta inaugurale del Senato: nel dicembre 2005 questa ha avuto luogo e tutt'ora (aprile 2006) non risulta approvato alcun regolamento sul suo funzionamento.

Il Senato esercita, in modo diverso, sia la *funzione legislativa* che la *funzione di controllo* sulle nomine effettuate dal Presidente della Repubblica, e partecipa al *processo di revisione costituzionale*.

Il Presidente della Repubblica, i singoli ministri, il governatore della Repubblica autonoma di Karakalpakstan, i deputati e i senatori, i giudici costituzionali e della Corte suprema, esercitano, ex art. 82 Cost., l'*iniziativa legislativa*.

Le leggi, per entrare in vigore, devono essere approvate, ex art. 78 Cost., in identico testo, da entrambe le Camere e promulgate dal Presidente della Repubblica. Il procedimento è simile a quello descritto per il Tajikistan, per cui, in caso di contrasto tra le due Assemblee, l'ultima parola spetta alla Camera. Nulla si dispone, però, in relazione all'ipotesi di mancata promulgazione da parte del Capo dello Stato per cui si ritiene che, in tal caso, il progetto di legge approvato dalle Camere s'intenda respinto (si segnala, tra l'altro, l'ovvia assenza di precedenti ...).

Spetta principalmente al Senato *il potere di controllo sulle nomine* effettuate dal Capo dello Stato. Ex art. 4 della legge cost. 2002, infatti, il Senato ratifica, a maggioranza assoluta, i decreti di nomina emanati dal Presidente della Repubblica ed in particolare approva le nomine presidenziali dei giudici della Corte costituzionale, della Corte suprema,

e delle altre Corti nazionali e locali; con la stessa maggioranza, ratifica i trattati internazionali.

Le sedute di entrambe le Camere sono convocate dal Presidente della Repubblica ovvero dai Presidenti delle due Assemblee: dal 1992 ad oggi, questa seconda ipotesi non si è mai realizzata, per cui si possono contare non più di due sedute l'anno[15].

La Costituzione uzbeka può essere emendata su proposta, ex art. 127 Cost., degli stessi titolari del potere di iniziativa legislativa: la proposta è approvata a maggioranza dei 2/3 di entrambe le Camere con due distinte votazioni, e dopo che vi sia stato un ampio dibattito nel paese (art. 128 Cost). Una proposta bocciata dalle Camere può essere ripresentata soltanto un anno dopo.

Ogni considerazione sull'effettivo funzionamento del Senato uzbeko è impossibile, essendo stato, di fatto, istituito solo a fine 2005: i quasi 4 anni trascorsi dalla modifica costituzionale alla prima seduta, mettono in luce un Senato a motore spento, quasi un "feticcio" che il Presidente Karimov può agitare per accontentare più gli osservatori internazionali che le comunità territoriali, come se fosse, di per sé, indice di democrazia.

5.1 La storia costituzionale recente dell'Afghanistan è certamente la più nota (e la più originale) tra quelle dei paesi oggetto di analisi, a tal punto che potrebbe sembrare fuori luogo la sua trattazione in questa sede (così non è, per chi scrive, come si dirà in sede di conclusione).

Formatosi, come Stato federale, nel 1747, dall'unificazione di sette tribù, anche l'Afghanistan è al centro del "grande gioco" che contrappone Russia e Gran Bretagna alla fine dell'800, ma, a differenza degli altri paesi dell'area, ne esce rafforzato, confermando la propria indipendenza nel 1923, con l'approvazione, da parte di una speciale "Grande Assemblea" - la *Loya Jirga* in lingua *pasthun* - composta da tutti i capi tribù, della prima Costituzione. È un tempo di riforme, volute dal re Amanullah, il quale, sfidando «un sistema di potere ed una mentalità ancora fortemente strutturata su un sistema religioso arcaico»[16], abolisce l'obbligo di indossare il tradizionale velo mussulmano e introduce, nelle scuole pubbliche, l'insegnamento delle lingue e dei costumi europei. Costretto all'esilio nel 1929, due anni dopo è emanata una seconda Costituzione meno filo-occidentale.

Nel 1964, sotto il regno del giovane Mohammad Zahir Shah, è promulgata la terza Costituzione dell'Afghanistan, a tutt'oggi considerata la più democratica e liberale dell'area asiatica. Accanto all'Assemblea del Popolo, essa istituisce una Camera degli Anziani o Senato (*Meshrano Jirga*) i cui componenti sono per un terzo nominati dal Re, per un altro terzo eletti dai cittadini, e per il restante terzo eletti dai rappresentanti delle 32 Province. Con l'avvio di ulteriori riforme, anche del costume della società, e la trasformazione della forma di Stato in una monarchia costituzionale assimilabile a quella britannica, si formano diversi partiti di opposizione, tra cui quello comunista. Il 17 luglio del 1973 i militari, in accordo con alcuni gruppi di fondamentalisti islamici, attuano un colpo di Stato, obbligando all'esilio il Re Zahir ed istituendo la Repubblica islamica dell'Afghanistan. Cinque anni dopo una nuova Costituzione è approvata (non entrerà mai in vigore) ma l'instabilità politica e le precarie condizioni economiche moltiplicano i consensi per il partito comunista. I sostenitori di quest'ultimo (con a capo Muhammad Taraki) attuano, con il beneplacito dell'Unione Sovietica, il 27 aprile 1978, un secondo colpo di Stato, uccidendo il Presidente della Repubblica ed i ministri in carica, formando il Consiglio rivoluzionario del Popolo ed istituendo la Repubblica democratica dell'Afghanistan. In diverse Province scoppiano rivolte contro il nuovo potere: con la scusa di sedare le lotte interne, il 26 dicembre 1979, truppe militari dell'Unione Sovietica invadono il paese, uccidendo gli esponenti di governo e nominando nuovo Primo ministro Babrak Karmal, *leader* della minoritaria tribù *Parcham*. La popolazione si ribella e, per la prima volta, le due tribù principali, quella *Tagika* e quella *Pashtun*, si alleano sotto la guida di Massud (detto il "Leone del *Panshir*"), in nome dell'islam, per combattere l'occupazione sovietica. Grazie all'aiuto, non solo economico, anche degli Stati Uniti d'America, e di un esercito di volontari arabi guidati dal principe saudita Turki, i *mujahidin* afghani organizzano una dura resistenza nei confronti dell'esercito sovietico. Nel 1988 Stati Uniti d'America, Unione Sovietica, Pakistan ed Afghanistan, firmano gli Accordi di Ginevra con cui si prevede il ritiro totale delle truppe sovietiche (completato nel febbraio del 1989) e la formazione di una Repubblica democratica. Subito dopo la firma della pace, riesplodono le divisioni tra le due tribù principali; ha inizio una guerra civile tra i Pashtun, tradizionali detentori del governo centrale, e i Tagiki, molto forti a livello locale. Per risolvere i conflitti è istituita, nel 1992, sotto la guida del Consiglio islamico della *Jihad*, una *Loya Jirga* d'emergenza. Nessun accordo è raggiunto, e nel paese regna l'anarchia. Velocemente si formano gruppi di "talebani", ovvero di giovani studenti di teologia coranica, educati nelle Madrase del Pakistan: nel 1997 occupano Kabul e, a poco a poco, controllano la quasi totalità del territorio afghano. Giunti al potere, i "talebani" introducono riforme radicali dei costumi

sociali, imponendo la più stretta osservanza dei precetti del Corano e instaurando uno Stato islamico fondamentalista[17].

Nel 1999 le Nazioni Unite decretano l'embargo aereo sull'Afghanistan. Qualche giorno dopo gli attentati alle Twin Towers di New York, l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra, unilateralmente, all'Afghanistan, occupandone la capitale nel novembre 2001, dopo diverse settimane di fitti bombardamenti. Il 5 dicembre 2001 a Bonn è siglato, tra le quattro delegazioni rappresentanti il popolo afgano in esilio, "L'Accordo per il progetto provvisorio sulla ricostruzione di istituzioni governative permanenti in Afghanistan". Sulla base di tale Accordo, è istituita una Loya Jirga d'emergenza per ratificare gli Accordi e nominare Hamid Karzai Capo provvisorio dello Stato islamico dell'Afghanistan. Contestualmente una Commissione costituzionale, costituita da trenta persone nominate dai rappresentati delle 32 (ora 34) Province afgane, elabora una bozza di Costituzione, sulla base di quella del 1964. Il 3 novembre 2003 i commissari, dopo aver consultato gli esponenti di tutte le tribù afgane, sotto l'egida delle Nazioni Unite, licenziando una Bozza definitiva. La versione finale del testo è approvata, il 4 gennaio 2005, dalla Loya Jirga costituzionale, ad hoc convocata, composta da 502 deputati rappresentative delle diverse fazioni. Il Titolo V della nuova Costituzione (che istituisce la Repubblica islamica dell'Afghanistan) disciplina il Parlamento, composto dall'Assemblea del Popolo (Wolesi Jirga) e dal Senato (Meshrano Jirga). Le elezioni per l'Assemblea del Popolo e per i consigli provinciali hanno avuto luogo il 18 settembre 2005, mentre quelle per il Presidente della Repubblica si sono svolte il 9 ottobre 2004, decretando la netta vittoria di Hamid Karzai. L'Afghanistan, dispone l'art. 1 della Costituzione, «è una Repubblica islamica ed è uno Stato indipendente, unito ed indivisibile». Esso è dunque uno Stato confessionale -la religione di Stato è (art. 2)- ma è riconosciuta la libertà di professare altri credi. La portata di queste prime due disposizioni è chiarita dall'art. 3 della Costituzione laddove si prevede che. Sulla base del modello statunitense, la Costituzione afgana adotta una forma di governo presidenziale: al Presidente della Repubblica (necessariamente cittadino afgano e di credo mussulmano), eletto direttamente dal corpo elettorale ogni cinque anni, spetta il potere esecutivo, mentre al legislativo sono affidate anche funzioni di controllo; in particolare il Senato, come si vedrà, è luogo di rappresentanza delle istanze locali e delle nobiltà tradizionali.

5.2 Il Senato afgano, infatti, si compone, ex art. 84 Cost., di circa 102 senatori in parte eletti ed in parte nominati. Si dispone, *da un lato*, che ciascuno dei 34 consigli provinciali elegga fra i propri membri un senatore per la durata di quattro anni; e che i 314 consigli di distretto, riuniti in un'unica Assemblea per ciascuna provincia, eleggano, tra i propri componenti, un senatore per la durata di tre anni (i consiglieri eletti decadono dal precedente incarico e si procede alla loro sostituzione mediante nuove elezioni); e, *dall'altro*, che il Presidente della Repubblica nomini, per la durata di cinque anni, un terzo dei senatori scegliendo tra eminenti personalità afgane, indicando, necessariamente, almeno due rappresentanti dei «disabili e degli invalidi» e due rappresentanti dei «nomadi», ed almeno la metà di sesso femminile.

Sono eleggibili/nominabili solo i cittadini dell'Afghanistan da minimo dieci anni alla data della presentazione della candidatura, incensurati, di almeno 35 anni di età (25 per l'Assemblea del Popolo). Una Autorità indipendente, istituita con legge approvata dalla sola Camera, ex art. 86 Cost., verifica i requisiti dei candidati. Nessuno può essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere ovvero del Senato e di un consiglio provinciale o distrettuale, ovvero membro di una Camera e Ministro.

Come disposto dalle altre Costituzioni oggetto di analisi, anche quella afgana garantisce l'immunità e l'indipendenza del parlamentare: nessun deputato o senatore è, infatti, perseguibile per i voti o le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, e se è accusato di un reato, l'autorità giudiziaria informa la Camera di appartenenza prima di perseguirlo; solo se colto in flagranza di reato può essere arrestato senza preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza.

All'inizio di ogni legislatura ciascuna Camera elegge un Presidente ed un vice presidente per cinque anni, ed un segretario ed un vice segretario per un anno; il Presidente, il vice presidente, il segretario ed il vice segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza (letteralmente la «commissione amministrativa») di ciascuna Camera le cui funzioni sono stabilite dai regolamenti interni.

Ciascuna Camera istituisce, al suo interno, commissioni per lo studio di specifiche tematiche. Solo l'Assemblea del Popolo può istituire commissioni d'inchiesta sugli atti del Governo, su richiesta di 1/3 dei suoi membri (art. 89 Cost.).

All'inizio di ogni anno solare, sono definite due sessioni ordinarie. I lavori parlamentari durano nove mesi ogni anno, salvo proroga in caso di necessità deliberato dall'Assemblea stessa a maggioranza (art. 107 Cost.).

Le Camere possono riunirsi congiuntamente quando la sessione è inaugurata dal Presidente della Repubblica ovvero

se quest'ultimo lo ritenga necessario. Le sedute del Parlamento sono pubbliche, salvo che il presidente dell'Assemblea o almeno dieci membri di una Camera richiedano la seduta segreta e l'assemblea approvi tale richiesta. Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando la Costituzione dispone diversamente (art. 106 Cost.).

Alle due Camere è affidata *la funzione legislativa ordinaria e la funzione di controllo dell'Esecutivo*.

Per quanto riguarda la prima funzione, *l'iniziativa legislativa* spetta al governo, ai componenti di entrambe le Camere e, in materia giuridica, alla Corte suprema che la esercita attraverso il governo.

Le proposte di legge del governo sono presentate all'Assemblea del Popolo. Questa, dopo la discussione generale, approva o respinge interamente il testo presentato, entro un mese dalla data di presentazione dello stesso. Se l'Assemblea approva, il disegno di legge è inviato al Senato che si pronuncia entro 15 giorni. Qualora il testo non sia conformante approvato dal Senato, è istituita una Commissione composta da un numero uguale di deputati e senatori. Se la Commissione non è in grado di proporre un testo congiunto, il disegno di legge decade. In tal caso, un deputato dell'Assemblea può ripresentarlo nella sessione successiva ed il testo è approvato con la maggioranza dei 2/3 della sola Assemblea. Il disegno di legge così deliberato non è sottoposto al Senato ed è promulgato (art. 100 Cost.). Quest'ultimo potere spetta al Presidente della Repubblica il quale può decidere di rinviare il provvedimento alle Camere, con messaggio motivato, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso. Trascorso tale periodo senza alcun dibattito, ovvero riapprovato il disegno di legge, da parte della sola Assemblea del Popolo, a maggioranza dei 2/3, esso è considerato promulgato ed entra in vigore (art. 94 Cost.).

Il bilancio preventivo dello Stato - predisposto dal governo - è presentato dal Senato, con un proprio parere, all'Assemblea del Popolo che delibera in via definitiva. Se durante una sessione dell'Assemblea è in discussione il bilancio annuale o un piano di sviluppo economico o un argomento relativo alla sicurezza pubblica, all'integrità territoriale e all'indipendenza del Paese, la sessione non può concludersi prima della votazione finale.

In relazione alla *seconda funzione*, la Costituzione riconosce un *favor* nei confronti dell'Assemblea del Popolo, la sola, che può esercitare i pieni poteri ispettivi e d'inchiesta. *Ex art. 92 Cost.*, infatti, su proposta di 1/5 dei componenti della sola Assemblea, è possibile avanzare una interpellanza ad un Ministro e, in caso di insoddisfazione della risposta, può essere posta in votazione la mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza assoluta.

Anche i *poteri di nomina* spettano alla sola Assemblea del Popolo. I nove giudici della Corte Suprema sono, infatti, nominati dal Presidente della Repubblica con l'approvazione dell'Assemblea del Popolo e durano in carica dieci anni (art. 117). Un terzo dei componenti dell'Assemblea può chiedere la messa in stato d'accusa di un giudice della Corte Suprema; questo è destituito se la richiesta è approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea (art. 127 Cost).

Il potere di *revisione costituzionale* spetta, invece, ad un organo *ad hoc* che, come si è visto, caratterizza l'evoluzione costituzionale afghana: la *Loya Jirga* (letteralmente "Grande Assemblea") composta, *ex art. 110*, da tutti i senatori e i deputati e dai presidenti di tutti i consigli provinciali e distrettuali. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, anche i Ministri, i membri della Corte Suprema, il Procuratore generale. Il procedimento di revisione è avviato dal Presidente della Repubblica o con deliberazione della maggioranza assoluta dei deputati o dei senatori. Le proposte di emendamenti sono raccolte e coordinate da una Commissione indipendente composta da membri del Governo, del Parlamento e della Corte suprema (art. 150 Cost.). Gli emendamenti, ordinati per argomento, sono sottoposti al voto della *Loya Jirga* e sono approvati a maggioranza di 2/3 dei componenti (l'entrata in vigore degli stessi è successiva alla promulgazione del Presidente della Repubblica il quale può rifiutarsi di promulgare ma ne è obbligato se l'Assemblea riapprova gli stessi emendamenti con la stessa maggioranza). In ogni caso, *ex art. 149 Cost.*, le disposizioni sull'adesione ai sacri principi dell'islam e sulla natura repubblicana della forma di Stato, non possono essere oggetto di revisione; ugualmente le disposizioni concernenti i diritti fondamentali del Popolo sono emendabili al solo fine di renderli più effettivi.

Il Senato afgano, appare evidente, assolve ad una funzione di rappresentanza cui non corrispondono poteri di incidenza sulle decisioni politiche né di controllo o di compartecipazione alle nomine dei componenti degli organi di garanzia (come, invece, previsto dalle altre Costituzioni della medesima area). Esse sembra essere, di conseguenza, un manifesto, una dichiarazione di intenti, un'istituzione da istituire in quanto imposta dal momento storico. Eppure le profonde diversità, etniche e territoriali, giustificerebbero, in questo contesto più che altrove, un vero e proprio Senato

federale.

6. Sono diversi gli elementi che accomunano i Senati di questi quattro paesi.

In primo luogo ciò che colpisce - pur da un'analisi tanto sommaria - è l'istituzione del Senato in un secondo momento rispetto all'emanazione delle prime Costituzioni dell'indipendenza post sovietica (con l'eccezione ovvia dell'Afghanistan). Le Costituzioni del Kazakistan, del Tajikistan, dell'Uzbekistan, infatti, istituivano Parlamenti monocamerali; successivamente, a distanza di due anni in Kazakistan, sei in Tajikistan, dieci in Uzbekistan, il legislatore (*rectius*: il Presidente della Repubblica) avvertiva la necessità di una seconda Camera, rappresentativa delle istanze territoriali, soprattutto su pressione della comunità internazionale, come se il riconoscimento, a livello centrale, di forme di rappresentanza diverse rispetto a quelle fino ad allora conosciute, fosse, di per sé, indice (e garanzia) di democrazia.

La loro composizione - secondo elemento comune - risponde, in linea teorica, a questo obiettivo: tutti i senatori sono, infatti, eletti per circa 2/3 dalle autonomie locali, e nominati, per il restante, dal Presidente della Repubblica.

In terzo luogo, con la sola eccezione del Senato afgano, le Costituzioni danno vita a Senati "piccoli": quello kazako si compone di 39 membri, quello tajiko di 33, quello uzbeko di 35. L'influenza del Congresso statunitense è evidente anche nella scelta di riconoscere un numero pari di senatori a ciascuna provincia, e non in proporzione alla popolazione in essa residente.

In quarto luogo, sempre con l'eccezione afgana, i Senati assolvono soprattutto ad una funzione di controllo e compartecipazione nelle nomine di componenti dei principali organi costituzionali, come i giudici delle Corti supreme o giudici delle corti territoriali o i governatori delle Banche centrali.

Tali Senati si inseriscono in contesti ben definiti a livello costituzionale. Le rispettive Carte fondamentali, come si è accennato in premessa, riconoscono il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali; attribuiscono poteri amministrativi ad entità sub statali, provinciali, municipali o distrettuali, dando vita, talvolta, ad assetti semi-federali dello Stato; bilanciano i (super) poteri del Presidente della Repubblica con un Parlamento forte e bicamerale; assicurano il libero mandato parlamentare e la ripetizione ciclica di tutte le elezioni; affermano la supremazia costituzionale anche con la previsione di strumenti di garanzia - quali il ricorso alla Corte costituzionale - e di procedure aggravate di revisione. I costituenti di quest'area hanno, così, cercato di codificare i principi dello Stato di Diritto, come se questi fossero l'automatico prodotto di norme imperative. Traspare una concezione della democrazia del tutto originale, derivata esclusiva del periodico svolgersi delle elezioni e della sola esistenza di organi di rappresentanza, di Parlamenti, meglio se bicamerali.

Tali Senati assolvono, così, alla funzione di valvola di sfogo delle diversità etniche, religiose e territoriali: valvole, però, funzionanti solo per volontà dei rispettivi Presidenti della Repubblica i quali l'attivano o la disattivano a seconda delle opportunità.

Il modello di riferimento sembra essere, allora, non la democrazia liberale europea (o nord americana), ma - non a caso - la più vicina Cina dove l'Assemblea popolare nazionale (o Congresso del Popolo) si riunisce, una volta l'anno, per "prendere atto" delle scelte politiche (già assunte e realizzate) del governo[18].

Vi è, poi, un'altra caratteristica comune ai quattro paesi oggetto di studio e che, pur non riguardando direttamente il Senato, è di grande rilevanza: l'adesione, da parte delle rispettive popolazioni, alla fede islamica. In Afghanistan la quasi totalità della popolazione è di religione musulmana (l'80% di credo sunnita, il 19% sciita); in Tajikistan l'80% (e il 5% sciita); in Uzbekistan l'88%. Solo in Kazakistan accanto al 47% di cittadini di fede musulmana sunnita, vi è una quota di popolazione (il 44%) di fede russa-ortodossa. La dominazione sovietica ha imposto profonde limitazioni alla professione delle religioni: in particolare, a partire dagli anni '20 del Novecento, il discorso islamico è stato sistematicamente bandito dal discorso politico pubblico e sono state progressivamente chiuse le Madrase (scuole religiose islamiche), le moschee, gli altri luoghi di culto e di aggregazione delle comunità islamiche, i tribunali speciali che applicavano il diritto di famiglia interpretato sulla base della *shari'a* (la legge islamica); nella visione sovietica, infatti, l'islam era divenuta la più borghese delle culture[19]. Caduto il regime sovietico, in questi contesti l'islam è stato trasformato in ideologia politica, elemento unificante diverse etnie e, di conseguenza, sorta di *super-etnia* qualificante una comunità di destini[20]. Ciò con effetti diversi da paese a paese.

In Kazakistan e Uzbekistan, conquistata l'indipendenza da Mosca, i Presidenti delle Repubbliche centro-asiatiche

hanno, dapprima, trasformato la comunità islamica nella propria, consapevoli della profonda trasformazione imposta dal dominio sovietico alle sue tradizioni e pratiche sociali; poi, preoccupati dal revanscismo di partiti islamici costruiti sul modello saudita e pakistano, hanno bandito dalla vita pubblica la cultura islamica, respingendo le collaborazioni degli *ulema* alla gestione del governo e introducendo serrati controlli nelle comunità.

In Tajikistan la religione è il motivo - come si è detto - della guerra civile: gli accordi di pace del 1997 segnano l'ingresso, nelle istituzioni parlamentari e di governo, anche locali, del partito islamico, il primo, in quest'area, a porsi come obiettivo la trasformazione dello Stato in una Repubblica islamica[21].

In Afghanistan la situazione non è diversa: già a partire dagli inizi degli anni '70 del Novecento, l'Islam era l'unico collante tra le diverse etnie in continua lotta per la conquista del governo centrale; la Costituzione del 2004 lo eleva a elemento qualificante la stessa forma di Stato, esattamente come in Arabia Saudita, Iraq o in Iran. Quest'ultimo paragone non deve suonare stonato: sebbene la maggioranza delle rispettive popolazioni professi credi differenti - sciiti gli iraniani, sunniti gli afgani -, i costituenti afgani hanno trovato nella Costituzione iraniana del 1979 un modello di riferimento. E così, in entrambe le Costituzioni, da un lato, la *shari'a* è considerata la legge fondamentale dello Stato per cui, ad esempio, <nessuna legge può essere contraria ai principi ed ai precetti della sacra religione dell'Islam> (art. 3, Cost. afgana)[22]; e, dall'altro, sono riconosciuti, tutelati e promossi i diritti e le libertà fondamentali in ampi cataloghi perfino più dettagliati di quelli europei. Peraltro non può ignorarsi come la tecnica seguita nella codificazione di tali diritti sia identica nei due testi fondamentali: talune norme, infatti, hanno una natura "rinnegante" in quanto, dopo aver riconosciuto l'universalità del diritto, ne sottopongono il godimento a leggi ordinarie. Così, nella Costituzione afgana, l'art. 23 secondo cui <nessuno può essere privato del diritto alla vita ... se non per disposizione di legge>; l'art. 35 secondo cui <i cittadini dell'Afghanistan hanno il diritto di costituire partiti politici in conformità con le disposizioni di legge e a condizione che il programma politico o lo statuto non sia contrario ai principi della sacra religione dell'Islam ...>; l'art. 39 secondo cui <ogni afgano ha il diritto di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, ad eccezione delle zone proibite dalla legge>[23]. In questo Afghanistan, "democratizzato" per assiomi, l'Islam non è più, però, il collante delle diversità, come evidenziano i quotidiani scontri tra *pashtun*, *tajiki* e *hazari*; le diverse fazioni etniche hanno ripreso il controllo dei governi (centrali e locali) e la storia si ripete: <come le guerre anglo-afgane del secolo XIX accrebbero il potere e l'influenza dei capi tribali e religiosi> e <l'invasione sovietica diede nuovo slancio a queste forze>[24], così, cessando il controllo militare degli eserciti occidentali, le diverse etnie hanno riconquistato il territorio e l'Afghanistan è tornato ad essere un paese diviso[25].

In Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan la situazione è diversa. L'Islam è diventato, da un lato, il polo di attrazione di tutte le forze di opposizione (comprese quelle laiche) ai locali regimi autoritari, e, dall'altro, l'incarnazione del terrorismo, il figurino che i governi possono agitare per giustificare nuove norme repressive e liberticide. Così accade in Uzbekistan dove gli oppositori politici sono divenuti, all'improvviso, pericolosi terroristi: intellettuali, docenti universitari (tra cui l'anziano Rettore dell'Università di Samarcanda), perfino colleghi di partito dello stesso Presidente Karimov, accusati di tramare contro lo Stato, sono stati arrestati e, come denuncia la Commissione Diritti Umani del Senato statunitense[26], non se ne hanno più notizie[27].

Il principale effetto di queste politiche repressive, è la creazione di alleanze ritenute dapprima impossibili: tra intellettuali laici e liberali, fondamentalisti islamici di fede sunnita, commercianti preoccupati dall'apertura ad occidente dei piccoli mercati locali. E torna ancora il paragone con l'Iran, perché si tratta di alleanze già sviluppatasi in questa terra alla fine degli anni '70, quando intellettuali di sinistra, piccoli commercianti dei *bazar*, e clero sciita contrario alle riforme agrarie proposte dalla *Shah*, si unirono per sovvertire il regime: in quel caso, raggiunto il comune obiettivo, l'alleanza andò in frantumi e lo Ayatollah Khomeini, al vertice dell'unica organizzazione strutturata nel territorio, prese il potere, eliminando, sistematicamente, i componenti delle altre forze di opposizione[28].

In questi contesti, le seconde Camere, i Senati - istituiti per dare rappresentanza alle diversità territoriali, etniche, religiose, e per dimostrare il raggiungimento di un livello minimo di democrazia -, deludono le aspettative: come si è visto, il Senato kazako pare essere una *dependance* del Presidente della Repubblica; quello uzbeko ha i motori spenti e niente lascia intendere che vengano accesi; quello afgano è senza poteri, quasi un manifesto di propaganda politica; il Senato tajika, che pure aveva mostrato una sua vitalità nella prima legislatura, è oggi scolorito, pietrificato dal regime di Rahmonov.

L'Autore è dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Siena. E-mail ppetrillo@luiss.it.

ABSTRACT.

This paper analyzes the role of second Chambers in four centre Asian countries: Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan.

This research is a part of a more significant complete work conducted at the Study Centre on Parliaments of the Luiss Guido Carli University, Rome.

Its stressed how, in iper-presidentialism political contexts, the second Chambers are created to reinforce the President's Power and, only formally, to represent territorial entities.

In such a way, although formal Constitutions where democracy and freedom are guaranteed, the patter of this countries seems to be the Chinese or the Iranian one.

[1] Il presente lavoro è parte di una ricerca molto più articolata e complessa sullo sviluppo dei costituzionalismi dell'area centro-asiatica, avviata nell'ambito del *Centro studi sul Parlamento* della Luiss Guido Carli di Roma. Due periodi di studio all'estero, rispettivamente presso la *Tashkent University* in Uzbekistan e presso la *Columbia University* di New York, sono stati fondamentali per il reperimento delle fonti. Ringrazio la cons. Antonella Deledda per le preziosi indicazioni di ricerca e l'entusiasmo trasmesso; uguale gratitudine va alla dott.ssa Maria Stalbovskaya della *Open Library for Legal Information* di Tashkent (soprattutto per le interminabili traduzioni dal russo ...) e alla prof.ssa Nadia Urbinati della *Columbia University* per l'ospitalità. Sono grato ugualmente al prof. Tommaso Edoardo Frosoni e alla prof.ssa Eleonora Ceccherini per aver letto precedenti versioni di questo lavoro, fornendomi numerose indicazioni. Ovviamente la responsabilità per quanto scritto (e omesso) è esclusivamente mia. **Il presente lavoro è in corso di pubblicazione sulla rivista *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2006.**

[2] Dottore di ricerca in *Diritto pubblico comparato* (Facoltà di Economia, Università di Siena). E-mail ppetrillo@luiss.it

[3] Anonimo uzbeko, citato in C. Thubron, *Il cuore perduto dell'Asia*, Feltrinelli 2003, 133.

[4] G. De Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, Il Mulino 1998, 183; L. Mezzetti, *Le democrazie incerte. Transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa orientale, Africa, America Latina, Asia*, Giappichelli 2000, 16 ss.; O. Roy, *The New Central Asia: the Creation of Nations*, London, L. R. Tauris, 2000, 30 ss. .

[5] Come osserva E. Ceccherini (*Le codificazioni dei diritti nelle recenti Costituzioni*, Giuffrè 2002) <l'elemento precipuo di questo neo-costituzionalismo è ... una codificazione [dei diritti] più esaustiva e specifica che lascia spazi minori di intervento rispetto alla legislazione e alla funzione ermeneutica della giurisprudenza ... nelle nuove Costituzioni non vi è più l'individuo astratto, titolare di diritti ma un soggetto che si concretizza socialmente per divenire: anziano, fanciullo, donna, figlio> (125 e 126). Ugualmente Id., *Transizioni e processi costituenti*, in R. Orrù, L. S. Sciannella (cur.), *Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione*, Giappichelli 2004, 75 ss. . Sul punto, da ultimo, T. Groppi, *I diritti umani in Asia*, relazione al XVII convegno biennale dell'Associazione italiana di Diritto comparato su *Global Law v. Local Law*, Brescia 12-14 maggio 2005, in corso di pubblicazione.

[6] G. De Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, cit., 185.

[7] Idem, 186 e 188.

[8] Cfr. A. Spadaro, *La transizione costituzionale. Ambiguità e polivalenza di un'importante nozione di teoria generale*, in A. Spadaro (cur.), *Le "trasformazioni" costituzionali nell'età della transizione*, Giappichelli 2000, spec. 101 ss. .

[9] C. Decaro, *Islam e Costituzioni. Un'introduzione*, in Id (cur.), *Il costituzionalismo dei paesi islamici. Tre casi a confronto: Afghanistan, Turchia, Iran* (titolo provvisorio), Luiss University Press 2006 (in corso di pubblicazione).

[10] Cfr. P. Hopkirk, *The Great Game*, London 1970, *passim*.

[11] Si è trattata, per A. Rashid (*Nel cuore dell'Islam. Geopolitica e movimenti estremisti in Asia centrale*, Feltrinelli 2002, 95), di una guerra civile <che fra tutte le guerre civili degli ultimi cinquant'anni ha avuto il più alto numero di vittime in proporzione alla popolazione ... la prima esperienza che l'Asia centrale abbia avuto di un golpe politico da parte di un movimento islamico autoctono>. L'A. ricorda come le elezioni presidenziali del 24 novembre 1991 siano state vinte dal candidato filo-russo, Rakman Nabiev, con il 58% dei voti, contro il 34% ottenuto da Daulat Khudonazarov, sostenuto dal fronte islamico: <è il primo indizio di quanto rapidamente possa mobilitare il sostegno popolare un'opposizione ben organizzata e ben motivata che includa un partito islamico> (99).

[12] Cfr. Usa, Library of Congress, Federal Research Division, *Country Profile: Tajikistan*, Novembre 2005, 3. Ugualmente OSCE, *Republic of Tajikistan: parliamentary elections 27 February and 13 March 2005*, Election Observation Mission Final Report, Warsaw, 31 maggio 2005, spec. 4 ss. e 18 ss. .

[13] Haghayeghi M., *Islam and Politics in Central Asia*, Harper, New York 1995, 36 ss. .

[14] Cfr. Usa, Bureau of South and Central Asian Affairs, *Background Note: Uzbekistan*, July 2005, spec. p. 3.

[15] Come pure riferito in www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2924.htm .

[16] A. Deledda, *L'Afghanistan tra oriente e occidente*, in P. L. Petrillo (cur.), *Il processo costituzionale in Afghanistan*, Luiss Guido Carli, Centro Studi sul Parlamento, Working paper 1, 2004, 10.

[17] R. Shulze, *Il mondo islamico nel XX secolo*, Feltrinelli 2004, 339-341 e nota 61 (376); ugualmente M. G. Losano, *I grandi sistemi giuridici*, Laterza 2002, 372 ss. per il quale <negli anni Novanta, l'Afghanistan applicò le prescrizioni islamiche in modo così estremo da ritornare, per certi aspetti al medioevo, soprattutto per la quanto riguarda la condizione femminile e i diritti civili>.

[18] Cfr. B. Gang, *L'esperienza parlamentare nella Cina contemporanea*, in L. Violante (cur.), F. Piazza (coll.), *Il Parlamento*, Storia d'Italia, Annali 17, Einaudi 2001, 1349 ss. . Di recente si veda l'accurata monografia di A. Rinella, *Cina*, Il Mulino 2006, spec. 49 ss.: per l'A. <nella pratica ... l'obiettivo principale dell'Assemblea è quello di trasferire nella legislazione e nelle decisioni gli indirizzi del Partito> (53).

[19] B. Schulze, *Il mondo islamico nel XX secolo*, Feltrinelli 2004, 101-102: l'A., sottolineando le profonde differenze interne al c.d. "mondo islamico" e il pluralismo culturale che lo caratterizza, osserva come <la percezione europea del mondo islamico rimane tuttora ancorata a concezioni coloniali> (12).

[20] Idem, 330.

[21] S. Olimova, *Islam and the Tajik Conflict*, in R. Sagdeev, S. Eisenhower (cur.), *Islam and Central Asia*, Center for Political and Strategic Studies, Washington, 2000, 59 ss. ; sul punto estremamente chiara (e di ampio respiro) è l'analisi di V. V. Naumkin, *Radical Islam in Central Asia*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2005, 201 ss. . Osserva A. Rashid (*Nel cuore dell'Islam*, cit., 105) che, in Tajikistan, <la guerra civile è diventata ben presto uno scontro tra *clan* più che una *jihād* islamica>.

[22] Tuttavia, nella Costituzione afgana, mancano diretti riferimenti alla *shari'a*. Nota B. Rubin (*Il processo costituzionale in Afghanistan: 2001-2004*, in P. L. Petrillo (cur.), *Il processo costituzionale in Afghanistan*, cit., 23 ss) come, nella stessa Costituzione, solo l'Islam, anziché la dottrina *hanafita*, sia considerata religione di Stato: <la quasi parità della giurisprudenza sciita con quella *hanafita* è una pietra miliare nel processo di integrazione nazionale> (42).

[23] A ciò si aggiunga, come ricorda M. Oliviero (*La nuova Costituzione dell'Afghanistan*, in *Quad. cost.*, 2004, 404 ss.), che <date le caratteristiche etniche e sociali che compongono l'Afghanistan, molti Tribunali del Paese sono affidati a musulmani ultra-integralisti, i quali potrebbero continuare ad applicare la legge secondo una interpretazione rigida ed arbitraria dei "sacri principi dell'Islam" e considerare, ad esempio, altre confessioni religiose o fuori "dai limiti previsti dalla legge" oppure, se da questa riconosciute, comunque in contrasto con i principi islamici>. Sul punto sia consentito rinviare al mio *Afghanistan: approvata la Costituzione nel nome di Allah e dell'Islam religione sacra*, in *questa Rivista*, 2004, 135 ss. . Ugualmente G. Vercellin, *What is an "Islamic State"? The factor "Islam" in the Constitution of Afghanistan*, in *Nomos*, 2004, 35 ss. . Non può, però, omettersi il fatto che, a differenza di quanto previsto in altre Costituzioni delle Repubbliche islamiche, quella afgana attribuisce la sovranità alla Nazione e non a Dio: cfr. A.

[24] M. H. Kamali, *Law in Afghanistan*, Brill, Leiden 1985, 5.

[25] ... sebbene, come ricorda C. Ciminello (*La nuova Costituzione afghana: un compromesso tra tribalismo, islam e diritto moderno*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it - 2/07/2004) <a differenza delle Costituzioni precedenti, questa non solo sancisce l'uguaglianza tra i diversi gruppi etnici e tribali (art. 6), ma all'art. 4 elenca tutti i gruppi etnici che compongono la Nazione afghana, definendo ogni cittadino "afghano" (termine solitamente usato per indicare solamente l'etnia *pashtun*)>.

[26] Usa Senate, *Report on Human Rights Practices in Uzbekistan*, 25 febbraio 2004: sul punto S. Akbarzadeh, *Uzbekistan and the United States*, Zed Books, 2005, 120 ss. .

[27] Cfr. A. Polat, *The Islamic Revival in Uzbekistan: a Threat to Stability?*, in R. Sagdeev, S. Eisenhower (cur.), *Islam and Central Asia*, cit., 39 ss. . Tali arresti non hanno, ovviamente, scalfito il movimento di opposizione a Karimov che nel marzo 2004 ha colpito, con due uomini-bomba, la milizia di Tashkent, e, nel maggio 2005, ha attentato direttamente alla sua vita, provocando reazioni sanguinarie da parte dell'esercito: si leggano, per la cronaca degli avvenimenti, G. Visetti, *Bagno di sangue in Uzbekistan*, in *La Repubblica*, 15/05/2005, 12, e C. J. Chivers, *Uzbek Government Retakes Border Town*, in *International Herald Tribune*, 20/05/2005, 4. Per A. Bohr (*Uzbekistan. Politics and Foreign Policy*, The Royal Institute of International Affairs, United Kingdom, 1998, 25 ss.) la politica del governo uzbeko evidenzia la paura che lo stesso islam grazie a cui Karimov è salito al potere, possa sovvertire l'ordinamento da lui costruito. Si tratta di una paura non infondata se si considera che proprio in Uzbekistan, nella bellissima valle di Fergana, si sta riorganizzando il MIU, il Movimento islamico che aspira ad unificare tutti gli Stati dell'Asia centrale in un'unica Repubblica islamica: sul punto, molto chiaramente, A. Rashid, *Nel cuore dell'Islam*, cit., 129 ss., M. Fumagalli, *Un califfato di Fergana? L'islamismo centro asiatico continua a sognare*, e M. Butino, *Dopo Marx: Tamerlano o Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan*, entrambi in *Limes - Quaderni speciali*, 1, 2002, 133 ss. e 143 ss. .

[28] M. Milani, *Political participation in revolutionary Iran*, in J. L. Esposito (cur.), *Political Islam. Revolution, Radicalism or Reform?*, Boulder, Lynne Rienner 1997, 77 ss., il quale ricorda la vicenda di Abolhassan Badi Sadr, primo Presidente della Repubblica direttamente eletto (a sorpresa) da una larga maggioranza, che, legato al partito socialista repubblicano, fu destituito da Khomeini l'anno dopo la sua elezione e scappò in Francia, dove tutt'ora vive (84-85). Mi sia consentito rinviare al mio *L'Iran tra regole costituzionali e regolarità della politica*, in C. Decaro (cur), *Il costituzionalismo dei paesi islamici*, cit., in corso di pubblicazione.